


# Il dialogo difficile tra i giuslavoristi e gli economisti del lavoro



Relazione di Pietro Ichino

al seminario promosso dai **Dipartimenti di Studi  
Giuridici e di Economia** dell'Università Bocconi  
Milano, 9 gennaio 2023



# Le due ortodossie contrapposte

- Per quasi tutto il Novecento **la comunicazione** tra i giuslavoristi e gli economisti del lavoro **è mancata**
- Le rispettive **ortodossie** si sono **nettamente contrapposte**: ciò che era considerato positivo nella cultura dominante degli uni era considerato come negativo nella cultura dominante degli altri e viceversa



# Un ritardo di vent'anni

L'approccio di *law and economics* al diritto del lavoro si è sviluppato negli anni '90 e primi 2000, con due decenni di ritardo rispetto al diritto civile e commerciale, favorito...



- ... sul versante giuslavoristico:

- dai contributi della *Rivista italiana di diritto del lavoro*

- e del Dip. di Scienze del Lavoro di Unimi

- sul versante dell'economia del lavoro:

- dagli spazi aperti all'approccio multidisciplinare nel manuale di economia del lavoro **Brucchi Luchino**



# L'accusa

A seguito delle riforme che hanno progressivamente trasformato il diritto del lavoro italiano...

- «pacchetto Treu» 1997
- legge Biagi 2003
- legge Fornero 2012
- Jobs Act 2014-15



... alcuni giuslavoristi denunciano un «imperialismo» dell'economia nei confronti del diritto del lavoro, ovvero la **subordinazione del diritto all'economia** invece dell'inverso!

# Perché, invece, l'economia è indispensabile al (e nel) diritto del lavoro

La conoscenza dell'*essere del mercato del lavoro* è  
indispensabile

- al policy maker nelle scelte sul suo *dover essere*
- al giuslavorista nel controllo di conformità dell'*essere*  
prodotto da una norma rispetto alla *norma di rango superiore*
- al giuslavorista per dare un contenuto razionale ad alcune  
*«clausole generali»* proprie del diritto del lavoro




Tutta l'economia del lavoro  
dell'ultimo mezzo secolo  
conosce e studia  
le *failures* di questo mercato  
e l'efficacia delle misure  
destinate a correggerne gli effetti

È proprio dall'economia che si traggono molte  
delle «prove a scarico»

**contro le accuse che vengono mosse  
al diritto del lavoro**

**Ma anche molti suggerimenti per renderlo più efficace**



Senza l'economia non si capisce l'evoluzione del dir. lav.  
dalla prima rivoluzione industriale  
al mercato del lavoro maturo

## Dopo la 1a rivoluzione industriale: **monopsonio strutturale**

- Il modello dominante di diritto del lavoro è quello promosso dall'O.I.L.
- il modello di intervento correttivo è **difendere la persona dal mercato**
- **standard minimo** di trattamento
- strumento: la **norma inderogabile** (riduzione dell'autonomia negoziale individuale)

## Dalla seconda metà del Novecento: prevale il **monopsonio dinamico**

- Nasce la **Comunità Europea**
- lo scopo del diritto del lavoro è **difendere la persona nel mercato**
- fonti di debolezza dei lavoratori sono i loro **difetti di informazione, formazione e mobilità**
- strumento principale di politica del lavoro il **Fondo Sociale Europeo**



# Due spiegazioni economiche del contratto di lavoro subordinato

## La migliore ripartizione del rischio circa le sopravvenienze

- **Imprenditore: orientato al rischio**  
**Lavoratore: avverso al rischio**
- Il contratto istituisce essenzialm. un **rapporto assicurativo**: sicurezza vs. minor retrib.
- Il **potere direttivo** dell'impreditore è conseguenza logica ma **non essenziale**



F.H. Knight

## Il risparmio dei costi di transazione

- L'impresa è necessaria per il risparmio dei costi di transazione
- Il contratto attribuisce all'impredit. il **potere direttivo** per risparmiargli di dover negoziare a ogni passo
- Il **rapporto assicurativo** è conseguenza logica, ma **non essenziale**: la retribuz. potrebbe anche variare con l'utile



R. Coase

# La rilevanza centrale del contenuto assicurativo del rapporto

- In Italia, come negli altri Paesi occidentali, la legge indica l'**assoggettamento pieno a eterodirezione** come tratto essenziale del contratto di lavoro dipendente...
- ... ma la Costituzione assegna al contratto stesso come **funzione essenziale** quella di **garantire sicurezza** alla persona
- Il **contenuto assicurativo del rapporto** diventa così un concetto di importanza cruciale nell'impianto del diritto del lavoro



# Possibile *market failure* nella determinazione del contenuto assicurativo

- Se **impresa** e **persona lavoratrice** sono, rispettivamente, **propensa e avversa al rischio**, perché non lasciare che sia l'accordo tra le due a determinare l'entità della copertura e del premio?
- Lo spiega la scienza economica con un modello fondato sull'**asimmetria informativa**: la persona conosce il proprio rischio, l'impresa no (Aghion e Hermalin 1990)
- Senza l'imposizione della copertura assicurativa nessuna impresa assumerebbe la persona che si segnalasse come «**più a rischio**» essendo **disposta a pagare qualcosa per averla**

Legal Restrictions on Private Contracts Can  
Enhance Efficiency

PHILIPPE AGHION  
*Massachusetts Institute of Technology and DELTA-HEC, Paris*


BENJAMIN HERMALIN  
*University of California at Berkeley*



# Giusta retribuzione, *minimum wage* e squilibri regionali

Modelli economici necessari al legislatore e al giudice costituzionale per la **valutazione degli effetti degli standard retributivi minimi**:

- **monopsonio** strutturale e monopsonio dinamico
- conflitto di interessi **insider/outsider**
- **interesse condiviso** tra insider e outsider
- **principal/agent** e contenuto assicurativo del rapporto
- **efficiency wages** e asimmetria informativa



Gli **squilibri regionali** di produttività e di costo della vita

# L'approccio di *labour law and economics* alla legislazione antidiscriminatoria

Che cosa può trarre il giuslavorista dai modelli

- del *taste for discrimination* (G.S. Becker 1968)
- della c.d. *discriminazione statistica* (E. Phelps 1972, K. Arrow 1973)
- del *circolo vizioso innescato dalla discriminazione statistica* (S. Lundberg, R. Startz, 1983)
- del *trust attivato dal gruppo dominante* e corredato delle sanzioni necessario per imporlo (G. Akerlof 1985, Mc Adams 1995)

I possibili **effetti paradossali** della disciplina antidiscriminatoria



# L'economia evidenzia i due ingredienti indispensabili del contenuto assicurativo del rapporto



- La «**polizza implicita**» nel contratto funziona solo se:
  - c'è uno **zoccolo retributivo** invariabile
  - c'è un **limite alla facoltà di recesso** del datore
- La mancanza anche di uno solo dei due elementi azzerava il contenuto assicurativo del rapporto
- Vacuità, dunque, della distinzione tra **flessibilità «funzionale»** (o «interna») e **flessibilità «numerica»** (o «di organico»)

# Le tecniche possibili di limitazione della facoltà di recesso dell'imprenditore

- Per il lic. **disciplinare** un **vaglio giudiziale** è indispensabile...
- ... ma **non** per il lic. per **motivo economico-organizzativo**
- Se è corretto definire il g.m. oggettivo come una **«perdita attesa superiore a una determinata soglia»**...  
... allora un'altra tecnica possibile è l'istituzione di un **severance cost** pari alla soglia stessa
- Questa soluzione è la sola che si concilia con il principio di **insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali**



# Le tecniche possibili di limitazione - *segue*

- La distinzione fondamentale tra *inalienability*, *property* e *liability* rules
- L'**articolo 18 St. lav.** (versione originale) configurava una *property rule*
- La scelta del legislatore del 2012-2015: **trasformare la norma sui licenziamenti da *property rule* in una *liability rule*** (salvo che nel caso di violazione di un diritto assoluto del lavoratore)...  
... si sposa perfettamente con la nozione proposta di g.m.o.:  
**l'imprenditore licenzia quando la perdita attesa è superiore al *severance cost* prestabilito**




Guido Calabresi, uno dei padri del *Law & Economics*

Necessità  
di studiare  
anche  
l'impatto  
delle scelte  
di tecnica  
normativa  
sul volume  
del  
contenzioso

## Le cause di lavoro si sono più che dimezzate in dieci anni

Procedimenti giudiziari definiti in materia di lavoro, per tipo di procedimento



Fonte: Ministero della Giustizia - Dip. organizzazione giudiziaria, personale e servizi - Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa.



# Per concludere



Nessun «**duello mortale**  
**tra spirito e materia**», dunque,  
ma un vasto campo  
di possibile **utilissima cooperazione**  
tra diritto ed economia



La materia di questa presentazione  
è più compiutamente trattata nella voce  
dell'*Enciclopedia del Diritto* (Giuffrè, 2023)  
*Contratto (diritto ed economia)*

# Grazie per la vostra attenzione

Queste slides si possono  
scaricare dal sito  
[www.pietroichino.it](http://www.pietroichino.it)

